

Allegato n. A
alla delibera GM/CC n. 50/2010
alla discriminazione n. 1

Spilimbergo, 23 aprile 2010

Alla c.a. del Sindaco di Spilimbergo
Dott. Renzo Francesconi

RACCOMANDATA A MANO

Pregiatissimo Signor Sindaco, venuto a conoscenza di quanto si vuole deliberare col punto 5 all'ordine del giorno del Consiglio comunale di lunedì 26 aprile 2010, mi prego di farLe pervenire alcune osservazioni per poter redigere più compiutamente il nuovo regolamento e evitare un voto su questioni così delicate (stiamo pur sempre parlando di diritti) senza conoscere gli aspetti che elencherò di seguito.

Nella **premessa** si nota che si cita:

*l'art. 11bis L.R. 15/96: è vero che vi è la possibilità per i Comuni di adottare norme sulla lingua friulana, possibilità prevista in generale dal primo comma, ancora in vigore; va tuttavia notato anche il fatto che il secondo comma, più specifico, sulla regolamentazione discrezionale dell'uso del friulano in Consiglio Comunale da parte del Comune, è stato abrogato dall'art. 33 L.R. 29/07; il Comune, quindi, non ha più il potere di decidere se, come e quando il friulano può venire utilizzato, ma può approvare solamente regolamentazione meramente attuativa di quello che l'art. 9 co. 1 L.R. 29/07 ora definisce chiaramente ed espressamente "diritto" dei membri degli organi collegiali degli enti locali di utilizzare il friulano nelle loro attività; proprio a questo proposito, sottolineo che la Regione Autonoma ha autonomia *esclusiva* nella materia dell'ordinamento degli Enti Locali e che quindi sarà alla luce della legislazione regionale che andrà applicato il regolamento di attuazione statale citato DPR 345/01, poiché parlare friulano è un diritto e lo dice espressamente la legge regionale;

*l'art. 6 co. 6 L.R. 29/07: come già sottolineato nell'ultima raccomandata a mano e sul punto non recepito, si tratta di una previsione che non c'entra con il nostro problema perché:

- 1) è inapplicabile in quanto riguarda i rapporti tra Comune e Cittadini (art. 6 L.R. 29/07) e non il funzionamento degli organi collegiali del Comune (art. 9 L.R. 29/07);
- 2) quand'anche fosse applicabile al problema che ora ci interessa, è stata dettata non a favore della Pubblica Amministrazione, come scusa per disapplicare la normativa di tutela e non attivarsi per garantire i diritti linguistici (visto che notoriamente la tutela linguistica viene presentata come un'inutile spesa o aggravamento), ma a garanzia della *sostanziale* uguaglianza con gli altri cittadini del titolare dei diritti linguistici, che non deve venir discriminato se, insindacabilmente, trattandosi di un diritto, sceglie di usare la lingua minoritaria.

*Fontanini

Per quanto riguarda la proposta di **modifica del regolamento** si parla di:

*art. 37 co. 9; si dà per scontato che ci sia sempre qualcuno che non capisce il friulano; bisognerebbe invece aggiungere tra le parole "art. 7, che provvede," e "consecutiva", anche ai fini di semplificazione, come peraltro prevede la stessa L. 482/99 art. 7 questo formulato "...se espressamente richiesto da un consigliere comunale o dal segretario comunale o da

chi ne fa le veci, alla traduzione...".

La frase "...italiana che, nei punti principali, viene riportato a verbale a cura del Segretario Comunale." andrebbe altresì modificata come "...italiana che, con l'osservanza dell'art. 68 del presente regolamento, viene riportato a verbale a cura del Segretario Comunale." in modo da garantire anche a chi sceglie di parlare in friulano una omogenea verbalizzazione rispetto a quella di chi parla in italiano, senza discriminazioni linguistiche.

*comma 10 art. 37: la disposizione che si vorrebbe introdurre è palesemente illegittima, in quanto riprodotiva di normativa di legge (ultimo comma art. 9 L.R. 29/07) dichiarata costituzionalmente illegittima, proprio per garantire sia il diritto all'uso della lingua minoritaria sia il diritto degli altri membri dell'organo collegiale di capire integralmente e immediatamente gli interventi, che solo una traduzione simultanea o consecutiva può garantire; la disposizione deve necessariamente venir radicalmente sostituita, ad esempio da una che abbia questo tenore: "Nel caso in cui in aula non vi fosse la presenza di un traduttore di cui al comma 9, fermo restando il diritto del Consigliere Comunale di utilizzare la lingua friulana, la traduzione consecutiva di cui al comma precedente viene garantita, a beneficio dei soggetti legittimati a farne espressa richiesta, a cura di dipendenti comunali a conoscenza della lingua friulana, con preferenza per coloro che abbiano conseguito l'attestazione linguistica di cui all'art. 7 L.R. 29/07 o, in subordine, abbiano frequentato corsi pubblici o privati in materia".

Il nuovo testo mira a chiarificare che l'eventuale mancanza di traduttori specializzati non può espropriare il Consigliere del diritto legalmente riconosciuto di utilizzare la lingua friulana.

*art. 68 co. 3: si propone di aggiungere "e comma 10." al termine della frase (con riferimento al comma 10 modificato nel punto precedente di questa mia) per evitare che, in caso di mancanza del traduttore, non sia garantito il diritto a utilizzare la lingua minoritaria.

*art. 69 co. 4: si propone di aggiungere la frase "Vengono tuttavia pubblicati anche gli allegati redatti in lingua friulana e consegnati ai sensi dell'art 37, comma 9".

Alla luce di queste osservazioni, sono a chiederLe di rinviare la discussione al vicinissimo consiglio di lunedì 26 aprile 2010 per permettere a tutti i Consiglieri di poter analizzare il punto all'ordine del giorno alla luce di quanto appena esposto e di valutare la ricezione delle migliorie proposte su un tema così delicato.

Sperando in un Suo favorevole accoglimento, La saluto distintamente.

Bruno Colledani

69.2 è inutile perché mai richiesto e ridondante rispetto alla legge